



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BENEDETTI-TOMMASEO"

c.f. 94050340275 - c.m. VEIS026004

Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 (S. Giustina) - Tel. 041-5225276 (P. Martinengo)
e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it
Codice univoco dell'ufficio: UFG655

Circolare n.12 dell'a.s. 2025-2026

Venezia, 05 settembre 2025

Agli Studenti
Al personale

Oggetto: divieto di fumo in Istituto e presso il Cortile Sarpi

In occasione dell'inizio delle lezioni si rammentano le norme che regolano l'utilizzo degli spazi dell'Istituto in particolare quelle relative al fumo. Si riportano di seguito l'art. 4 e una sezione dell'art. 6 del Regolamento sul divieto di fumo presente nel sito web dell'Istituto.

Art. 4. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestra, sala video, aula magna, bagni, scale antincendio, ecc..

Il divieto è esteso anche agli spazi esterni, all'interno del perimetro di pertinenza di tutte le sedi, utilizzati per attività didattiche e non didattiche. In tali spazi e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 6. SANZIONI E MULTE

Coloro che non osserveranno il divieto nei locali e negli spazi esterni dove è vietato fumare saranno sanzionati inizialmente con la sanzione disciplinare lieve dell'annotazione sul registro, successivamente con la comunicazione alla famiglia. Inoltre, potrebbero essere sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Infatti, così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Vianello

documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa